Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 24/11/2021

FATTO

Il ricorrente, in qualità di erede del titolare di un buono fruttifero postale appartenente alla serie “Q/P”, sottoscritto in data 10 novembre 1986, per l’importo di nominali lire 1.000.000, contesta la congruità della somma liquidata dall’intermediario a titolo di interessi spettanti - dal ventunesimo al trentesimo anno di durata - in sede di riscossione del buono (in data 12/11/2016), a fronte del maggiore importo che avrebbe ricavato se fossero state applicate le condizioni economiche riportate sul retro dello stesso. In particolare, secondo il ricorrente, il titolo avrebbe dovuto assicurare dopo il ventesimo anno, per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare seguente a quello di emissione, un maggior rendimento, dal medesimo quantificato in € 7.999,20.
Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha adito questo Arbitro chiedendo di dichiarare l’intermediario tenuto a liquidare in suo favore il predetto importo.
Costituitosi nel presente procedimento, l’intermediario ha sollevato le seguenti eccezioni di rito e di merito.
Sotto il primo profilo, ha eccepito che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientrerebbe nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto. Sicché il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di competenza *ratione materiae* e *ratione temporis*.
Nel merito, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente rilevando che, alla luce del D.M. n. 148 del 13.6.1986, pubblicato in G.U. n. 148 del 28.6.1986 (recante “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”), i tassi di rendimento del titolo oggetto di vertenza ha subito delle variazioni; soggiunge che a seguito dell’apposizione del timbro “Q/P” la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli

effetti la serie Q, istituita con D.M. n. 148 del 13.6.1986; pertanto il rendimento dei buoni è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal decreto in parola. A tale ultimo riguardo, l'emittente ha precisato che il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo in quanto, in relazione a tale periodo, il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice non ha subito variazioni. La resistente assume che il citato decreto del 13.06.1986 avrebbe imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante apposizione del timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q, non anche l'importo delle somme da corrispondere. L'intermediario sostiene che il riferimento ai "tassi" riportati su ogni modulo concerne esclusivamente il primo ventennio del titolo. Viceversa, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica il valore monetario delle somme da rimborsare riferito a ciascun bimestre. La convenuta ritiene pertanto che nessun affidamento legittimo possa essere stato ingenerato in capo al ricorrente circa il diverso rendimento reclamato innanzi all'Arbitro.
Per i motivi esposti, il resistente, ritenendo di avere corrisposto la somma spettante al cliente a titolo di interessi in sede di rimborso del titolo, secondo i rendimenti previsti dalla citata normativa, ha chiesto al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione d'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* sollevata dall'intermediario resistente.
L'eccezione è infondata.
Sotto il primo profilo si osserva che la questione oggetto di controversia non attiene al profilo genetico del rapporto, bensì all'interpretazione dei termini e condizioni riportati sul titolo e i diritti del cliente da esso derivanti, in termini di rendimenti maturati al momento del rimborso del buono (10 novembre 2016) per sorte capitale e interessi. Pertanto, la valutazione in ordine alla legittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente, a fronte della richiesta di liquidazione del maggiore rendimento invocato dalla parte ricorrente rientra nell'ambito di competenza temporale dell'Arbitro (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 72/2014; ABF Roma, Dec. n. 11045/2020).
In riferimento all'asserita incompetenza *ratione materiae* è stato rilevato che la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275 e le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari "Poste Italiane S.p.A., in relazione all'attività di bancoposta", nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali.
Pertanto va affermata la competenza di questo Arbitro a conoscere la domanda formulata dal cliente con il presente ricorso (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; ABF Roma, Dec. n. 2294/2021).
Nel merito, il Collegio è chiamato ad accertare – con riferimento a un Buono fruttifero postale collocato il 10 ottobre 1986, appartenente alla serie Q/P – il diritto alla riscossione delle somme spettanti per sorte interessi al legittimo titolare, in base ai rendimenti indicati dal tenore letterale del titolo, al netto di quanto già ricevuto.
In proposito è stato chiarito che i buoni fruttiferi postali disciplinati dal D.P.R. n. 156/1973 non hanno natura di titoli di credito, bensì di meri titoli di legittimazione, e non sono conseguentemente applicabili i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità propri dei titoli di credito. Sicché la regolamentazione del rapporto non ha solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente (cfr. ABF Coordinamento, Dec. n.

5674/2013; Coll. Roma, Dec. n. 19042/2018). Tuttavia, essendo la fonte del rapporto pur sempre di tipo negoziale, occorre aver riguardo al regime specificamente accettato dalle parti al momento dell'emissione del titolo al fine di ammettere l'eterointegrazione del contratto (cfr. Cass. civ., SS. UU., n. 13979/2007). Ne consegue che, sebbene le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo all'emissione, deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si è obbligata possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. ABF Roma, Dec. n. 21185/2018).
Alla stregua dei predetti principi, l'Arbitro ha affermato che allorquando il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono è plausibile ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo. In tal caso dovranno essere applicate le condizioni ivi riprodotte (cfr. ABF Roma, Dec. n. 15200/2018). Per contro, tale affidamento non è ravvisabile allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che sostituiscono quelli originari (cfr. ABF Roma, Dec. n. 10738/2018). Con riferimento a tale seconda ipotesi è stato tuttavia precisato che detti rendimenti non possono considerarsi validamente modificati quando l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali – mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno – così ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine ai criteri di liquidazione dei rendimenti determinati sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 21° anno (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 6142/2020).
Nella fattispecie si osserva che: l'emissione del buono *de quo* risale al 10 novembre 1986, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q; sul fronte del titolo (emesso su modulo della serie "P") risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo (***039), e della nuova serie "Q/P"; sul retro dei titoli risulta apposto il timbro di variazione recante i rendimenti della nuova serie "Q/P" limitatamente al primo ventennio, senza incorporare l'ultimo decennio.
Pertanto, alla stregua delle normative e dei canoni ermeneutici innanzi citati, sussiste il diritto del ricorrente a riscuotere i frutti spettanti nella misura indicata sul retro del Buono fruttifero appartenente alla serie Q/P, oggetto di vertenza, in relazione al periodo successivo alla scadenza del ventesimo anno dall'emissione, dedotto quanto già riconosciuto a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA